



Città di Boves



Regolamento comunale Servizio Trasporto Alunni

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 28.11.2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 22/10/2009

FINALITA' DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, il Comune, mediante l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva attuazione del diritto allo studio e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. La responsabilità dell'organizzazione dei servizi di trasporto alunni compete all'Area Segreteria, che in seguito verrà indicata come "Ufficio comunale competente".

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

CAP. I – DESTINATARI SPECIFICI

ART. 1

Destinatari del servizio di trasporto sono gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondaria di primo grado in possesso dei requisiti di seguito indicati.

CAP II – REQUISITI, PRESUPPOSTI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 2

E' consentito l'accesso al servizio di trasporto, dietro formale richiesta, agli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) gli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria residenti nelle frazioni;
- b) gli alunni della scuola secondaria di primo grado residenti nelle frazioni ubicate ad una distanza dalla scuola che risulti superiore a mt. 1.500 (la distanza è calcolata in riferimento alla chiesa o cappella della frazione);
- c) gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti, rispetto al concentrico, in zone periferiche ossia quelle zone che siano ubicate ad una distanza dalla scuola superiore a mt. 1500, nei limiti delle concrete possibilità di gestione;
- d) gli alunni che non possiedono i suddetti requisiti ma che risiedono lungo i percorsi del trasporto scolastico limitatamente al rispetto dei tempi di percorrenza ed alla capienza dei mezzi.

ART. 3

La richiesta di accesso al servizio deve essere riferita all'intero anno scolastico e non a parti di esso; conseguentemente, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16, eventuali ritiri anticipati non danno diritto né a restituzione né a decurtazioni od esenzioni.

La richiesta di accesso si intende riferita al servizio complessivamente organizzato con corse di andata e ritorno senza possibilità di rimborso in caso di utilizzo parziale del servizio - (per es. sola andata o solo ritorno o solo in alcuni giorni della settimana).

In caso di mancato servizio per uno o più giorni dovuto a ragioni di forza maggiore non si provvederà ad alcun rimborso delle relative spese a carico degli utenti.

Ad ogni utente del servizio di trasporto, l'Ufficio comunale competente rilascia, pertanto, un apposito tesserino, valido per l'intero anno scolastico, su cui vengono registrati i versamenti effettuati e che deve essere tenuto regolarmente aggiornato. L'utente, quando usufruisce del servizio, deve avere con sé il tesserino per mostrarlo al personale incaricato del servizio di accompagnamento o delegato dall'Ufficio comunale competente.

ART. 4

Presupposti e modalità per l'accesso al servizio di trasporto:

- a) presentazione della domanda al Comune, su appositi moduli predisposti e disponibili presso l'Ufficio comunale competente, **entro il 31 marzo** precedente l'anno scolastico per cui viene richiesto il servizio. Le domande presentate troveranno accoglimento fino all'esaurimento dei posti omologati sul mezzo che svolge il servizio; dopo di che verranno poste in lista di attesa e saranno esaudite man mano che si renderanno disponibili i posti sullo stesso. Verrà, comunque, applicata una maggiorazione del 5% della tariffa annualmente determinata dalla Giunta Comunale per le istanze pervenute entro il 30 aprile ed una maggiorazione del 20% per le istanze pervenute oltre tale data. Eccezionalmente saranno ammesse alla fruizione del servizio, con atto di determinazione dell'Ufficio comunale competente, domande di iscrizione in corso d'anno scolastico sempre che risultino disponibili posti omologati sul mezzo che svolge il servizio; in tal caso l'atto di determinazione suddetto quantificherà la somma da pagare rapportata al periodo di effettivo utilizzo del servizio sulla base di una tariffa mensile - determinata con deliberazione della Giunta Comunale e annualmente rivalutata - di importo intero se l'iscrizione è antecedente al 15 di ogni mese od al 50% se successivo a tale data.
- b) regolare versamento della tariffa, come deliberata annualmente dalla Giunta comunale, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale dietro rilascio di regolare ricevuta e annotazione su apposito registro e sul tesserino di cui al precedente art. 3.

CAP III – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 5

Il servizio di trasporto viene gestito mediante appalto a terzi con mezzi in regola con la normativa vigente in materia e avvalendosi di autisti fisicamente idonei e in possesso dei requisiti di legge.

ART. 6

Entro il 31 agosto l'Ufficio comunale competente predispose il piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate e degli orari sia per l'andata che per il ritorno, nonché degli orari di arrivo e partenza dai plessi scolastici elencando il numero degli utenti interessati a ciascun servizio.

Detto programma potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico, qualora i percorsi subiscano variazioni o prolungamenti.

ART. 7

Il servizio di accompagnamento, di vigilanza e di sorveglianza durante il trasporto, obbligatorio per gli alunni della scuola dell'infanzia, viene effettuato, per tutto il percorso compreso tra la fermata e la scuola e viceversa, da personale del plesso scolastico a cui si riferisce il servizio, ovvero da altre persone all'uopo incaricate.

I genitori, o le persone da essi delegate, degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie hanno l'obbligo di accompagnare e ritirare i propri figli in corrispondenza della fermata bus individuata dall'apposita segnaletica stradale verticale, dal lato della carreggiata relativo al senso di marcia dello scuolabus.

In caso di assenza del genitore o della persona delegata la ditta appaltatrice è tenuta a trattenere sullo scuolabus l'alunno ed a riaccompagnarlo alla rispettiva scuola; in caso di avvenuta chiusura della scuola dovrà essere contattato l'ufficio di polizia municipale per la relativa consegna.

Qualora ripetutamente e senza giustificato motivo i genitori o i propri delegati non provvedano al ritiro verrà comminata la sospensione dal servizio.

ART. 8

Il personale addetto alla sorveglianza in servizio sullo scuolabus provvede ad accompagnare gli alunni dal mezzo fino al cancello del plesso e viceversa, consegnandoli al personale addetto e ricevendoli dallo stesso.

ART. 9

In caso di variazione di orario sia in entrata che in uscita dei vari plessi, se tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale, l'Ufficio comunale competente provvederà alle necessarie modifiche quando queste non incidano sull'organizzazione del servizio.

CAP IV – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

ART. 10

Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che i ragazzi sono tenuti ad osservare:

- All'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento civile ed educato;
- Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, alla fermata dello scuolabus, (sia alla partenza che all'arrivo), deve essere presente un genitore del minore o suo delegato, al fine di garantire la sicurezza del bambino;
- Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e occorre attendere che lo scuolabus si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- Non spingere o trattenere nessun alunno durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
- Dopo essere salito sullo scuolabus e prima che lo stesso si metta in movimento, l'alunno deve sedersi immediatamente e tenere una postura composta. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia;
- Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi, sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
- Per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo disagio, tramite schiamazzi o azioni di disturbo, agli altri passeggeri o all'autista;
- All'approssimarsi della propria fermata l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita;
- L'alunno non deve compiere azioni di danneggiamento a mezzo scritte, tagli, incisioni, etc. sui sedili ed i rivestimenti dello scuolabus o su quanto in esso si trovi.

ART. 11

Ad un primo comportamento scorretto, nei confronti dell'alunno richiamato dall'accompagnatore o dall'autista, verrà adottato richiamo verbale da parte del responsabile dell'Ufficio comunale competente. Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dal servizio, comminata dall'Amministrazione comunale, per un periodo proporzionato all'infrazione commessa.

Il comportamento gravemente scorretto tenuto dall'alunno nei confronti di altri utenti, dell'autista e/o dell'accompagnatore non prevede il richiamo verbale ma, previo accertamento della gravità dell'infrazione, l'immediata ammonizione scritta ed, in caso di reiterazione, l'immediata radiazione dal servizio.

La sospensione o la radiazione per i motivi sopra indicati non fa sorgere in capo all'utente alcun diritto al risarcimento economico per il mancato utilizzo del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

ART. 12

In caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione dal servizio.

ART. 13

La frequenza al servizio deve essere regolare. In caso di prolungate assenze ingiustificate, per almeno un mese, è prevista la cancellazione dal servizio assegnando il posto ad eventuale altro richiedente che sia nella lista di attesa prevista dal precedente art. 4, lett. a).

Alla lista di attesa si attinge anche per integrare i posti resisi liberi a seguito di radiazioni comminate ai sensi dei precedenti artt. 11 e 12.

L'assenza deve essere giustificata con la presentazione di certificato medico o con una dichiarazione dei genitori opportunamente motivata.

CAPO V – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

ART. 14

La Giunta comunale, come stabilito dal precedente art. 4, lett. b), delibera annualmente l'importo della tariffa che ogni utente è tenuto a pagare a parziale copertura degli oneri fissi di trasporto, nonché le modalità di pagamento del medesimo.

CAPO VI – ESONERI E RINUNCE

ART. 15

La Giunta Comunale determina annualmente la percentuale di riduzione della tariffa per gli utenti la cui residenza anagrafica sia ubicata ad una distanza superiore a 1000 metri dalla fermata più vicina.

La Giunta Comunale si riserva di riconoscere, con apposito atto, l'esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio in casi di particolare disagio o necessità.
Per accedere alle forme di esenzione parziale o totale di cui ai commi precedenti, gli interessati dovranno presentare apposita istanza nelle forme e modi stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 16

Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni diversamente abili certificati nel rispetto dei principi di cui alla legge 05.02.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e della L.R. 28.12.2007 n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" come attuata dal piano triennale 2009-2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio a favore degli alunni di cui al comma precedente viene posto in essere con esonero dal pagamento della tariffa.

ART. 17

L'utente che rinuncia per scritto al servizio è esonerato dal versamento delle quote nei modi e nelle misure stabilite annualmente con la deliberazione della Giunta comunale di cui al precedente art. 4, lett. b) solamente nei casi di trasferimento anagrafico dell'alunno in altro Comune o per periodi di mancato utilizzo dovuti a malattia per un periodo eccedente i 30 giorni consecutivi.

Fuori da casi previsti al comma precedente, nell'ipotesi di richiesta di rinuncia presentata in data anteriore alla scadenza della prima rata, la rinuncia stessa è accolta a fronte dell'immediato pagamento della rata suddetta.

Se la rinuncia al servizio è per un periodo di tempo determinato è fatta annotazione sul tesserino. Se la rinuncia è definitiva, il tesserino viene ritirato.

CAPO VII – UTENTI INADEMPIENTI

ART. 18

Se entro cinque giorni dalla scadenza prevista al precedente art. 4, lett. b), per il pagamento della tariffa non risulta che questo sia stato registrato, l'Ufficio comunale competente sollecita per scritto, per posta ordinaria, l'utente ritardatario, invitandolo a regolarizzare entro 10 giorni dal ricevimento del sollecito.

Se il sollecito non sortisce alcun effetto, viene ripetuto con lettera raccomandata A.R., ovvero mediante notificazione a mezzo messo di notificazione, concedendo 5 giorni di tempo dal suo ricevimento per effettuare il pagamento.

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si procede alla riscossione coattiva della somma dovuta attraverso ingiunzione di pagamento con il recupero anche delle spese postali oltre agli interessi di legge per ritardato pagamento.

Se l'utente reitera nell'inadempienza per la rata successiva, si procede alla sospensione temporanea dalla fruizione del servizio fino a che la posizione di inadempienza non venga sanata.

Art. 19

ABROGAZIONE DI NORME - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento comunale entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del regolamento sono implicitamente abrogate tutte le norme non compatibili.